N.	Quesito	Liv. diff.	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4
6600	Tizio ha dato in pegno al proprio creditore Caio uno dei suoi quadri d'autore. Alcuni giorni dopo la costituzione del pegno e senza alcuna responsabilità di Caio, un incendio sviluppatosi nella casa in cui era diligentemente custodito il quadro, ne determina il totale perimento. Il codice civile riserva in questo caso al creditore qualche tutela?	2	Sì, il creditore può chiedere al debitore che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, l'immediato pagamento del suo credito.	Sì, il creditore può chiedere al debitore solo l'immediato pagamento del suo credito.	Sì, il creditore ha diritto ad ottenere la proprietà di altro bene di pari valore.	No, il creditore perde la garanzia.
6601	Tizio, debitore di Caio, ha costituito a favore di quest'ultimo ipoteca sul suo appartamento in Roma. Per caso fortuito il bene sottoposto ad ipoteca si deteriora in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore. In tal caso Caio:	3	può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l'immediato pagamento del suo credito.	può chiedere l'immediato pagamento del suo credito, ma non che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni.	può chiedere l'immediato pagamento del suo credito e solo se Tizio non adempie entro trenta giorni dalla richiesta può rivolgersi al giudice per ottenere idonea garanzia su altri beni del debitore.	può chiedere al giudice che vengano sottoposti ad ipoteca altri beni immobili del debitore, ma in mancanza non può chiedere altre forme di garanzia né l'immediato pagamento del suo credito.
6602	Tizio ha sottoposto a ipoteca, a favore del proprio creditore Caio, una villetta di sua proprietà. Dopo alcuni giorni dall'iscrizione dell'ipoteca nei registri immobiliari, per cause indipendenti dalla responsabilità di Caio, un incendio determina il totale perimento della villetta, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore. Il codice civile riserva in questo caso al creditore qualche tutela?	2	Sì, il creditore può chiedere al debitore che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, l'immediato pagamento del suo credito.	Sì, il creditore può chiedere al debitore solo l'immediato pagamento del suo credito.	Sì, il creditore ha diritto di ottenere il trasferimento in proprietà dell'area di risulta.	No, il creditore perde la garanzia.
6603	Tizio ha sottoposto a ipoteca, a favore del proprio creditore Caio, una villetta di sua proprietà. Dopo alcuni giorni dall'iscrizione dell'ipoteca nei registri immobiliari, per cause indipendenti dalla responsabilità di Caio, un incendio determina il deterioramento della villetta, che diventa insufficiente alla sicurezza del creditore. Il codice civile riserva in questo caso al creditore medesimo qualche tutela?	2	Sì, il creditore può chiedere al debitore che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, l'immediato pagamento del suo credito.	Sì, il creditore può chiedere al debitore solo l'immediato pagamento della metà del suo credito.	Sì, il creditore ha diritto ad ottenere il trasferimento della proprietà della villetta.	No, il creditore perde la garanzia.
6604	Tizio, debitore di Caio, ha costituito ipoteca a favore dello stesso Caio sul suo appartamento in Roma. Per caso fortuito il bene sottoposto ad ipoteca perisce. In tal caso Caio:	3	può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l'immediato pagamento del suo credito.	può chiedere l'immediato pagamento del suo credito, ma non che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni.	può chiedere l'immediato pagamento del suo credito e solo se Tizio non adempie entro trenta giorni dalla richiesta può rivolgersi al giudice per ottenere idonea garanzia su altri beni del debitore.	può chiedere al giudice che siano sottoposti a ipoteca altri beni immobili del debitore, ma in mancanza non può chiedere altre forme di garanzia né l'immediato pagamento del suo credito.

N.	Quesito	Liv. diff.	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4
6605	Tizio, debitore di Caio, ha dato in pegno a quest'ultimo un quadro di sua proprietà di grande valore. Per caso fortuito la cosa data in pegno si deteriora in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore. In tal caso Caio:	3	può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l'immediato pagamento del suo credito.	può chiedere l'immediato pagamento del suo credito, ma non che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni.	può chiedere l'immediato pagamento del suo credito e solo se Tizio non adempie entro trenta giorni dalla richiesta può rivolgersi al giudice per ottenere idonea garanzia su altri beni del debitore.	può chiedere al giudice che gli siano dati in pegno altri beni mobili del debitore, ma in mancanza non può chiedere altre forme di garanzia, né l'immediato pagamento del suo credito.
6606	Tizio, debitore di Caio, ha dato in pegno a quest'ultimo un quadro di sua proprietà di grande valore. Per caso fortuito il bene dato in pegno perisce. In tal caso Caio:	3	può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l'immediato pagamento del suo credito.	può chiedere l'immediato pagamento del suo credito, ma non che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni.	può chiedere l'immediato pagamento del suo credito e solo se Tizio non adempio entro trenta giorni dalla richiesta può rivolgersi al giudice per ottenere idonea garanzia su altri beni del debitore.	può chiedere al giudice che gli siano dati in pegno altri beni mobili del debitore, ma in mancanza non può chiedere altre forme di garanzia né l'immediato pagamento del suo credito.
6607	Il patto commissorio é nullo:	1	anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.	solo se coevo alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.	solo se anteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.	solo se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.
6608	E' valido il patto con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore?	1	No, é nullo.	Sì, ma é inefficace.	No, se é posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.	No, é annullabile.
6609	Tizio é debitore di Caio della somma di cinquemila euro a titolo di mutuo garantito con un pegno su un proprio bene mobile. Le parti, in epoca successiva alla stipula del relativo contratto, possono pattuire che, in caso di mancato pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa data in pegno passi al creditore Caio?	1	No, ed il patto é nullo.	Sì, ed il patto é valido.	Il patto é nullo, ma sarebbe stato valido se convenuto contestualmente al sorgere del credito.	Il patto é valido, ma sarebbe stato nullo se convenuto contestualmente al sorgere del credito.
6610	Tizio, debitore di Caio, costituisce in pegno a favore di questo un anello d'oro e conviene con Caio che quest'ultimo, nel caso di mancato pagamento del credito nel termine fissato, divenga proprietario della cosa data in pegno. In questo caso, il patto:	1	è nullo.	è valido.	è valido tra le parti, ma non é opponibile ai terzi.	è annullabile.
6611	Tizio é debitore di Caio della somma di cinquantamila euro a titolo di mutuo garantito con ipoteca su un proprio immobile. Le parti, in epoca successiva alla stipula del relativo contratto, possono pattuire che, in caso di mancato pagamento nel termine fissato, la proprietà dell'immobile ipotecato passi al creditore Caio?	1	No, il patto é nullo, e lo sarebbe stato anche se coevo alla costituzione dell'ipoteca.	Sì, il patto é valido perchè successivo alla costituzione dell'ipoteca.	No, il patto é nullo solo perchè successivo alla costituzione dell'ipoteca.	Sì, il patto é comunque valido, malgrado sia successivo alla costituzione dell'ipoteca.

N.	Quesito	Liv. diff.	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4
6612	Tizio concede a Caio, a titolo di mutuo, la somma di cinquantamila euro. Nel relativo contratto Caio, dopo avere garantito la restituzione della somma mediante consenso all'iscrizione di ipoteca su un bene di sua proprietà, conviene con Tizio che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata passi al creditore. Tale patto è:	1	nullo.	annullabile.	valido ed efficace.	valido ma inefficace fino al momento in cui, scaduto il termine fissato per la restituzione della somma data a mutuo, il creditore abbia notificato al debitore, per mezzo di ufficiale giudiziario, un atto mediante il quale egli dichiari di volere profittare del patto.
6613	A norma del codice civile, la costituzione del privilegio é subordinata alla convenzione delle parti?	1	Sì, soltanto nei casi previsti dalla legge.	Sì, in tutti i casi nei quali il credito assistito da privilegio é di valore inferiore a cinquemila euro.	Sì, in tutti i casi nei quali il credito assistito da privilegio é di valore superiore a cinquemila euro.	La costituzione del privilegio é sempre subordinata alla convenzione delle parti.
6614	Il privilegio generale si	1	su tutti i beni mobili del debitore.	su determinati beni	su tutti i beni immobili	su determinati beni
6615	esercita: A norma del codice civile, il privilegio generale si distingue dal privilegio speciale perché, tra l'altro:	1	debitore. il privilegio generale si esercita su tutti i beni mobili del debitore; il privilegio speciale si esercita su determinati beni mobili o immobili.	mobili del debitore. il privilegio generale si esercita su tutti i beni mobili ed immobili del debitore; il privilegio speciale si esercita su determinati beni mobili.	del debitore. il privilegio generale si esercita su tutti i beni mobili ed immobili del debitore; il privilegio speciale si esercita su determinati beni mobili registrati.	immobili del debitore. il privilegio generale si esercita su tutti i beni mobili registrati del debitore; il privilegio speciale si esercita su determinati beni immobili.
6616	A norma del codice civile, il privilegio generale può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto?	2	No, salvo quanto é disposto dalle norme che disciplinano gli effetti del pignoramento.	No, salvo che le parti non abbiano espressamente convenuto l'opponibilità nell'atto costitutivo del privilegio generale.	Si, purché il creditore abbia notificato ai terzi l'atto costitutivo del privilegio generale entro dieci giorni dal suo perfezionamento.	Sì, ma soltanto nei casi nei quali l'atto costitutivo del privilegio generale abbia data certa.
6617	A norma del codice civile, il privilegio speciale sui mobili può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso?	2	Sì, se la legge non dispone diversamente, sempre che sussista la particolare situazione alla quale il privilegio é subordinato.	Sì, ma soltanto se il creditore abbia notificato ai terzi l'atto costitutivo del privilegio generale entro dieci giorni dal suo perfezionamento.	Sì, ma soltanto se il privilegio speciale sia stato costituito con atto pubblico o con scrittura privata autenticata e sia stato notificato ai terzi entro dieci giorni dal suo perfezionamento.	Sì, ma soltanto nei casi nei quali il creditore é un lavoratore subordinato.
6618	A norma del codice civile, come é regolato il conflitto tra privilegio speciale sui beni immobili ed ipoteca?	2	Se la legge non dispone diversamente, i creditori che hanno privilegio speciale sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari.	Se la legge non dispone diversamente, i creditori ipotecari sono preferiti ai creditori che hanno privilegio speciale sui beni immobili.	I creditori ipotecari sono sempre preferiti ai creditori che hanno privilegio speciale sui beni immobili, senza eccezione alcuna.	I creditori che hanno privilegio speciale sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari soltanto se l'atto costitutivo del privilegio abbia data certa e sia stato notificato al creditore ipotecario entro dieci giorni dal suo perfezionamento.
6619	A norma del codice civile, come é regolato il conflitto tra privilegio speciale sui beni mobili e pegno?	2	Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.	Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui beni mobili può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.	Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui beni mobili può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio, qualora colui che vanta il privilegio speciale abbia notificato al creditore pignoratizio l'atto costitutivo del privilegio entro dieci giorni dal suo perfezionamento.	Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui beni mobili può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio soltanto se l'atto costitutivo del privilegio abbia data certa e sia stato notificato al creditore pignoratizio entro dieci giorni dal suo perfezionamento.

N.	Quesito	Liv. diff.	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4
6620	Il privilegio accordato al credito si estende:	2	alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione.	a tutti gli interessi maturati.	ai soli interessi di legge successivi al pignoramento.	alle spese legali sostenute dal creditore.
6621	Il privilegio accordato al credito si estende:	2	agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente.	a tutti gli interessi convenzionalmente maturati fino alla vendita.	ai soli interessi di legge successivi al pignoramento.	alle spese legali sostenute dal creditore.
6622	Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:	2	le somministrazioni di alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per la sua famiglia negli ultimi sei mesi.	le spese di giustizia.	le spese di conservazione dei beni immobili.	la restituzione di mutui gratuiti.
6623	Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:	2	gli alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali siano dovuti per legge.	le spese di giustizia.	le spese di conservazione dei beni immobili.	la restituzione di mutui gratuiti.
6624	Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:	2	le somministrazioni di alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte per il debitore negli ultimi sei mesi.	le spese di giustizia.	le spese di conservazione dei beni immobili.	la restituzione di mutui gratuiti.
6625	Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:	2	le somministrazioni di vesti, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per la sua famiglia negli ultimi sei mesi.	le spese di giustizia.	le spese di conservazione dei beni immobili.	la restituzione di mutui gratuiti.
6626	Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:	2	le spese funebri necessarie secondo gli usi.	le spese di giustizia.	le spese di conservazione dei beni immobili.	la restituzione di mutui gratuiti.
6627	Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:	2	le somministrazioni di vitto, nei limiti della stretta necessità, fatte per il debitore negli ultimi sei mesi.	le spese di giustizia.	le spese di conservazione dei beni immobili.	la restituzione di mutui gratuiti.
6628	Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:	2	le somministrazioni di vitto, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per la sua famiglia negli ultimi sei mesi.	le spese di giustizia.	le spese di conservazione dei beni immobili.	la restituzione di mutui gratuiti.
6629	Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:	2	le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore.	le spese di giustizia.	le spese di conservazione dei beni immobili.	la restituzione di mutui gratuiti.
6630	Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:	2	le somministrazioni di vesti, nei limiti della stretta necessità, fatte per il debitore negli ultimi sei mesi.	le spese di giustizia.	le spese di conservazione dei beni immobili.	la restituzione di mutui gratuiti.
6631	Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:	2	le retribuzioni dei prestatori d'opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione.	le spese di giustizia.	le spese di conservazione dei beni immobili.	la restituzione di mutui gratuiti.
6632	Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:	2	i corrispettivi dei servizi prestati da parte dell'impresa artigiana.	le spese di giustizia.	le spese di conservazione dei beni immobili.	la restituzione di mutui gratuiti.
6633	Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:	2	i corrispettivi della vendita dei manufatti da parte dell'impresa artigiana.	le spese di giustizia.	le spese di conservazione dei beni immobili.	la restituzione di mutui gratuiti.
6634	Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:	2	i corrispettivi della vendita dei prodotti da parte del soccidario coltivatore diretto.	le spese di giustizia.	le spese di conservazione del beni immobili.	la restituzione di mutui gratuiti.

N.	Quesito	Liv. diff.	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4
6635	Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:	2	i corrispettivi della vendita dei prodotti da parte del colono coltivatore diretto.	le spese di giustizia.	le spese di conservazione dei beni immobili.	la restituzione di mutui gratuiti.
6636	Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:	2	i corrispettivi della vendita dei prodotti da parte del mezzadro coltivatore diretto.	le spese di giustizia.	le spese di conservazione dei beni immobili.	la restituzione di mutui gratuiti.
6637	Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:	2	i corrispettivi della vendita dei prodotti da parte dell'affittuario coltivatore diretto.	le spese di giustizia.	le spese di conservazione dei beni immobili.	la restituzione di mutui gratuiti.
6638	Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:	2	i corrispettivi della vendita dei prodotti da parte del proprietario coltivatore diretto.	le spese di giustizia.	le spese di conservazione dei beni immobili.	la restituzione di mutui gratuiti.
6639	Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:	2	le retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato.	le spese di giustizia.	le spese di conservazione dei beni immobili.	la restituzione di mutui gratuiti.
6640	Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:	2	le provvigioni derivanti dal rapporto d'agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione.	le spese di giustizia.	le spese di conservazione dei beni immobili.	la restituzione di mutui gratuiti.
6641	Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:	2	i corrispettivi della vendita dei prodotti delle società cooperative agricole.	le spese di giustizia.	le spese di conservazione dei beni immobili.	la restituzione di mutui gratuiti.
6642	Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:	2	le retribuzioni dei professionisti dovute per gli ultimi due anni di prestazione.	le spese di giustizia.	le spese di conservazione dei beni immobili.	la restituzione di mutui gratuiti.
6643	Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:	2	i danni subiti dal lavoratore per la mancata corresponsione da parte del datore di lavoro dei contributi assicurativi obbligatori.	le spese di giustizia.	le spese di conservazione dei beni immobili.	la restituzione di mutui gratuiti.
6644	Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:	2	i danni subiti dal lavoratore per la mancata corresponsione da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali obbligatori.	le spese di giustizia.	le spese di conservazione dei beni immobili.	la restituzione di mutui gratuiti.
6645	Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:	2	le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto ai prestatori di lavoro subordinato.	le spese di giustizia.	le spese di conservazione dei beni immobili.	la restituzione di mutui gratuiti.
6646	Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:	2	le indennità dovute per la cessazione del rapporto d'agenzia.	le spese di giustizia.	le spese di conservazione dei beni immobili.	la restituzione di mutui gratuiti.
6647	Il privilegio dello Stato, per quanto riguarda l'imposta di successione, ha effetto in pregiudizio dei creditori chirografari del defunto?	3	Sì, salvo che si tratti di creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.	No.	Sì, salvo che l'eredità sia stata accettata con beneficio d'inventario.	Sì, in ogni caso.
6648	I crediti del mandatario derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante?	3	Sì, ma solo su quelle che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.	Sì, su tutte quelle del mandante.	No.	No, salvo che il privilegio sia stato espressamente pattuito nel contratto di mandato.

Da 6600 a 6699

	a 6600 a 6699	Liv.				
N.	Quesito	diff.	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4
6649	La società Alfa S.r.I. ha venduto alla Beta S.r.I. un tornio da utilizzare nel ciclo produttivo della società acquirente. Nel relativo contratto le parti hanno convenuto che il prezzo, di cinquantamila euro, sia pagato in due rate da venticinquemila euro ciascuna. Successivamente al pagamento della prima rata di prezzo, la società Alfa S.r.I. provvede alla consegna del macchinario. In tale ipotesi la società Alfa S.r.I. ha privilegio sul macchinario stesso?	2	Sì, per il prezzo non pagato ma il privilegio é subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali la vendita e il credito risultano, nel registro istituito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la macchina viene collocata.	Sì, per l'intero prezzo e non é subordinato ad alcuna forma di pubblicità.	No.	No, salvo che la parte di prezzo già pagata sia stata anticipata alla società acquirente da una banca autorizzata all'esercizio di prestiti con garanzia sul macchinario e nei limiti di tale parte di prezzo.
6650	A norma dell'art. 2776 codice civile, i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti sono collocati sussidiariamente:	3	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari ma dopo i crediti relativi al trattamento di fine rapporto ed all'indennità di mancato preavviso.	in caso di infruttuosa esecuzione sugli immobili, sul prezzo dei mobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari.	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili in concorso con i crediti chirografari.	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari e prima dei crediti relativi al trattamento di fine rapporto ed all'indennità di mancato preavviso.
6651	A norma dell'art. 2776 codice civile, i crediti per spese funebri necessarie secondo gli usi sono collocati sussidiariamente:	3	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari ma dopo i crediti relativi al trattamento di fine rapporto ed all'indennità di mancato preavviso.	in caso di infruttuosa esecuzione sugli immobili, sul prezzo dei mobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari.	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili in concorso con i crediti chirografari.	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari e prima dei crediti relativi al trattamento di fine rapporto ed all'indennità di mancato preavviso.
6652	A norma dell'art. 2776 codice civile, i crediti relativi all'indennità di mancato preavviso sono collocati sussidiariamente:	2	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari.	in caso di infruttuosa esecuzione sugli immobili, sul prezzo dei mobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari.	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili in concorso con i crediti chirografari.	in caso di infruttuosa esecuzione sugli immobili, sul prezzo dei mobili in concorso con i crediti chirografari.
6653	A norma dell'art. 2776 codice civile, i crediti relativi al trattamento di fine rapporto sono collocati sussidiariamente:	2	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari.	in caso di infruttuosa esecuzione sugli immobili, sul prezzo dei mobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari.	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili in concorso con i crediti chirografari.	in caso di infruttuosa esecuzione sugli immobili, sul prezzo dei mobili in concorso con i crediti chirografari.
6654	A norma dell'art. 2776 codice civile, i crediti per contributi dovuti ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui all'art. 2753 cod. civ. sono collocati sussidiariamente:	3	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari ma dopo i crediti relativi al trattamento di fine rapporto ed all'indennità di mancato preavviso.	in caso di infruttuosa esecuzione sugli immobili, sul prezzo dei mobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari.	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili in concorso con i crediti chirografari.	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari e prima dei crediti relativi al trattamento di fine rapporto ed all'indennità di mancato preavviso.

N.	Quesito	Liv.	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4
6655	A norma dell'art. 2776 codice civile, i crediti dello Stato per le imposte e sanzioni pecuniarie dovute secondo le norme relative all'I.V.A. sono collocati sussidiariamente:	diff. 3	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari ma dopo i crediti indicati dagli artt. 2751 e 2751 bis cod. civ. ed i crediti per contributi dovuti ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme d'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'art.2753 cod. civ	in caso di infruttuosa esecuzione sugli immobili, sul prezzo dei mobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari.	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili in concorso con i crediti chirografari.	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari e prima dei crediti indicati dagli artt.2751 e 2751 bis cod. civ. e dei crediti per contributi dovuti ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme d'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'art.2753 cod. civ
6656	A norma dell'art. 2776 codice civile, i crediti per spese di infermità fatte negli ultimi sei mesi di vita del debitore sono collocati sussidiariamente:	3	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari ma dopo i crediti relativi al trattamento di fine rapporto ed all'indennità di mancato preavviso.	in caso di infruttuosa esecuzione sugli immobili, sul prezzo dei mobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari.	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili in concorso con i crediti chirografari.	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari e prima dei crediti relativi al trattamento di fine rapporto ed all'indennità di mancato preavviso.
6657	A norma dell'art. 2776 codice civile, i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, sono collocati sussidiariamente:	3	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari ma dopo i crediti relativi al trattamento di fine rapporto ed all'indennità di mancato preavviso.	in caso di infruttuosa esecuzione sugli immobili, sul prezzo dei mobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari.	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili in concorso con i crediti chirografari.	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari e prima dei crediti relativi al trattamento di fine rapporto ed all'indennità di mancato preavviso.
6658	A norma dell'art. 2776 codice civile, i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque partecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti sono collocati sussidiariamente:	3	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari ma dopo i crediti relativi al trattamento di fine rapporto ed all'indennità di mancato preavviso.	in caso di infruttuosa esecuzione sugli immobili, sul prezzo dei mobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari.	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili in concorso con i crediti chirografari.	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari e prima dei crediti relativi al trattamento di fine rapporto ed all'indennità di mancato preavviso.
6659	A norma dell'art. 2776 codice civile, i crediti per retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione sono collocati sussidiariamente:	3	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari ma dopo i crediti relativi al trattamento di fine rapporto ed all'indennità di mancato preavviso.	in caso di infruttuosa esecuzione sugli immobili, sul prezzo dei mobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari.	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili in concorso con i crediti chirografari.	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari e prima dei crediti relativi al trattamento di fine rapporto ed all'indennità di mancato preavviso.

N.	Quesito	Liv. diff.	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4
6660	A norma dell'art. 2776 codice civile, i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge sono collocati sussidiariamente:	3	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari ma dopo i crediti relativi al trattamento di fine rapporto ed all'indennità di mancato preavviso.	in caso di infruttuosa esecuzione sugli immobili, sul prezzo dei mobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari.	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili in concorso con i crediti chirografari.	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari e prima dei crediti relativi al trattamento di fine rapporto ed all'indennità di mancato preavviso.
6661	A norma dell'art. 2776 codice civile, i crediti per somministrazioni di vitto, vesti ed alloggio nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi sono collocati sussidiariamente:	_α	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari ma dopo i crediti relativi al trattamento di fine rapporto ed all'indennità di mancato preavviso.	in caso di infruttuosa esecuzione sugli immobili, sul prezzo dei mobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari.	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili in concorso con i crediti chirografari.	in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari e prima dei crediti relativi al trattamento di fine rapporto ed all'indennità di mancato preavviso.
6662	A norma dell'art. 2777 codice civile, i crediti per spese di giustizia fatte per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori:	2	hanno privilegio sui mobili e sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio od ipotecario.	hanno privilegio sui mobili e concorrono con gli altri crediti privilegiati.	hanno privilegio sui mobili e sono preferiti ad ogni altro credito che non sia pignoratizio.	hanno privilegio sui mobili e sono preferiti ad ogni altro credito che non sia ipotecario.
6663	A norma dell'art. 2777 codice civile, i crediti per spese di giustizia fatte per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori:	2	hanno privilegio sugli immobili e sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio od ipotecario.	hanno privilegio sugli immobili e concorrono con gli altri crediti privilegiati.	hanno privilegio sugli immobili e sono preferiti ad ogni altro credito che non sia pignoratizio.	hanno privilegio sugli immobili e sono preferiti ad ogni altro credito che non sia ipotecario.
6664	A norma dell'art. 2777 codice civile, i crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi sui beni immobili nell'interesse comune dei creditori:	2	hanno privilegio sugli immobili e sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio od ipotecario.	hanno privilegio sugli immobili e concorrono con gli altri crediti privilegiati.	hanno privilegio sugli immobili e sono preferiti ad ogni altro credito che non sia pignoratizio.	hanno privilegio sugli immobili e sono preferiti ad ogni altro credito che non sia ipotecario.
6665	A norma dell'art. 2777 codice civile, i crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi su beni mobili nell'interesse dei creditori:	2	hanno privilegio sui mobili e sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio od ipotecario.	hanno privilegio sui mobili e concorrono con gli altri crediti privilegiati.	hanno privilegio sui mobili e sono preferiti ad ogni altro credito che non sia pignoratizio.	hanno privilegio sui mobili e sono preferiti ad ogni altro credito che non sia ipotecario.
6666	A norma dell'art. 2778 codice civile, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, quali dei seguenti crediti hanno la prelazione sugli altri?	3	Crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'art. 2753 cod. civ	Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili indicati dall'art. 2756 cod. civ	Crediti per risarcimento indicati dall'art. 2767 cod. civ	Crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'art. 2752 cod. civ
6667	A norma dell'art. 2780 codice civile, quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, quali dei seguenti crediti hanno la prelazione sugli altri?	თ	Crediti per le imposte sui redditi immobiliari indicati dall'art. 2771 cod. civ	Crediti per i tributi indiretti indicati dall'art. 2772 cod. civ	Crediti per l'I.C.I	Crediti per i contributi indicati dall'art. 2775 cod. civ
6668	A norma dell'art. 2783 codice civile, quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale:	2	esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice.	esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale anche non regolato nel codice.	esso concorre con ogni altro privilegio speciale regolato dal codice.	esso concorre con ogni altro privilegio speciale anche non regolato dal codice.

N.	Quesito	Liv. diff.	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4
6669	A norma del codice civile, possono essere dati in pegno, tra l'altro:	1	i crediti.	i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze.	gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico.	gli autoveicoli iscritti nei pubblici registri.
6670	A norma del codice civile, possono essere dati in pegno, tra l'altro:	1	le universalità di mobili.	i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze.	gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico.	gli autoveicoli iscritti nei pubblici registri.
6671	A norma del codice civile, possono essere dati in pegno, tra l'altro:	1	i beni mobili non iscritti nei pubblici registri.	i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze.	gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico.	gli autoveicoli iscritti nei pubblici registri.
6672	A norma dell'art. 2784 codice civile, possono essere dati in pegno, tra gli altri:	1	i beni mobili.	le pertinenze degli immobili.	le costruzioni unite al suolo a scopo transitorio.	i crediti ed i diritti aventi per oggetto beni immobili.
6673	A norma dell'art. 2784 codice civile, possono essere dati in pegno, tra gli altri:	1	le universalità di mobili.	le pertinenze degli immobili.	le costruzioni unite al suolo a scopo transitorio.	i crediti ed i diritti aventi per oggetto beni immobili.
6674	A norma dell'art. 2784 codice civile, possono essere dati in pegno, tra gli altri:	1	crediti e diritti aventi per oggetto beni mobili.	le pertinenze degli immobili.	le costruzioni unite al suolo a scopo transitorio.	i crediti ed i diritti aventi per oggetto beni immobili.
6675	A norma dell'art. 2784 codice civile, possono essere dati in pegno, tra gli altri:	1	crediti e diritti aventi per oggetto beni mobili.	le energie naturali che hanno valore economico.	le costruzioni unite al suolo a scopo transitorio.	i crediti ed i diritti aventi per oggetto beni immobili.
6676	A norma del codice civile, come si costituisce il pegno?	2	Con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa; la cosa o il documento possono essere anche consegnati ad un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.	Con la consegna al creditore della cosa che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa e mai con quella del documento che conferisce detta disponibilità; in nessun caso la cosa o il documento possono essere consegnati ad un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe.	Con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa e mai con quella del documento che conferisce detta disponibilità; la cosa o il documento possono essere anche consegnati ad un terzo designato dal giudice del luogo ove é stipulato l'atto costitutivo del pegno.	Con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa ad un terzo designato quale custode dal giudice del luogo ove é stipulato l'atto costitutivo del pegno, su istanza delle parti.
6677	A norma dell'art. 2789 codice civile, il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno ha tra le altre azioni di recupero:	2	l'azione di rivendicazione se spettante al costituente.	l'azione di danno temuto.	l'azione contrattuale di restituzione.	l'azione di rivendicazione anche se non spettante al costituente.
6678	A norma dell'art. 2789 codice civile, il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno ha tra le altre azioni di recupero:	2	le azioni a difesa del possesso.	l'azione di danno temuto.	l'azione contrattuale di restituzione.	l'azione di rivendicazione anche se non spettante al costituente.
6679	A norma dell'art. 2789 codice civile, il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno ha tra le altre azioni di recupero:	2	l'azione di reintegrazione.	l'azione di danno temuto.	l'azione contrattuale di restituzione.	l'azione di rivendicazione anche se non spettante al costituente.
6680	A norma del codice civile, se la cosa data in pegno é fruttifera, quale facoltà ha il creditore?	1	Il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.	Il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di far suoi i frutti imputandoli prima al capitale e poi agli interessi e alle spese.	Il creditore deve sempre restituire i frutti.	Il creditore deve fare vendere al pubblico incanto i frutti.
6681	Salvo patto contrario, se é data in pegno una cosa fruttifera il creditore può fare suoi i frutti?	1	Sì, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.	Sì, imputandoli prima al capitale e poi agli interessi con esclusione delle spese.	Sì, imputandoli prima al capitale e poi alle spese e agli interessi.	No.

Da 6600 a 6699

N.	Quesito	Liv. diff.	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4
6682	Può il creditore pignoratizio usare della cosa costituita in pegno senza il consenso del concedente?	2	No, salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di essa.	Sì, purché imputi l'utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.	Sì, purché ne rispetti la destinazione economica.	Sì, purché corrisponda un equo compenso al costituente.
6683	A norma dell'art. 2793 codice civile, se il creditore abusa della cosa data in pegno il costituente può:	1	domandarne il sequestro.	chiederne la restituzione.	chiederne la vendita.	chiederne la descrizione.
6684	In caso di deterioramento della cosa data in pegno, il costituente può:	3	domandare al giudice l'autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.	ottenere dal creditore pignoratizio la restituzione della cosa senza obbligo di offrire altra garanzia.	vendere la cosa senza autorizzazione giudiziale e soddisfare con il ricavato il creditore pignoratizio anche senza il consenso di quest'ultimo.	domandare al giudice l'assegnazione della cosa al creditore pignoratizio anche senza il consenso di quest'ultimo.
6685	In caso di diminuzione di valore della cosa data in pegno, il costituente può:	3	domandare al giudice l'autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.	vendere la cosa senza alcuna autorizzazione, depositando il ricavato presso la Cassa Depositi e Prestiti.	vendere la cosa senza autorizzazione giudiziale e soddisfare con il ricavato il creditore pignoratizio anche senza il consenso di quest'ultimo.	domandare al giudice l'assegnazione della cosa al creditore pignoratizio anche senza il consenso di quest'ultimo.
6686	Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, volendo vendere la cosa stessa:	3	deve chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere, previo avviso a colui che ha costituito il pegno.	deve domandare al costituente l'autorizzazione a vendere con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.	può procedere alla vendita senza autorizzazione giudiziale facendo proprio il ricavato.	può procedere alla vendita senza autorizzazione giudiziale e soddisfarsi sul ricavato fino a concorrenza del credito.
6687	In quale delle seguenti ipotesi il codice civile prevede che colui che ha costituito il pegno può chiederne la restituzione anticipata?	3	In caso di deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data in pegno e sempre che offra altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.	In caso di notevole aumento di valore della cosa data in pegno e sempre che offra altra garanzia, anche non reale.	In caso di morte del creditore pignoratizio.	In caso di costituzione del pegno da parte del terzo datore se le condizioni economiche del debitore sono divenute tali da far temere l'inadempimento del debito.
6688	Nel caso di pegno avente ad oggetto un bene mobile, qualora si presenti un'occasione favorevole alla vendita del bene, il costituente può tra l'altro:	2	chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa.	chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa solo se egli é terzo rispetto al rapporto garantito.	vendere la cosa senza necessità di alcuna autorizzazione.	chiedere l'autorizzazione alla vendita alla Cassa Depositi e Prestiti.
6689	A norma dell'art. 2796 codice civile, il creditore per il conseguimento di quanto gli é dovuto:	2	può far vendere la cosa ricevuta in pegno al pubblico incanto dopo intimazione di pagamento al debitore a mezzo ufficiale giudiziario.	liberamente senza necessità che vengano pattuite forme particolari tra le parti.	può ritenerla automaticamente in proprietà.	può chiederne l'assegnazione al giudice secondo il valore indicatogli.
6690	A norma dell'art. 2796 codice civile, il creditore per il conseguimento di quanto gli é dovuto:	2	può far vendere la cosa ricevuta in pegno - dopo intimazione di pagamento al debitore a mezzo ufficiale giudiziario - a prezzo corrente e, ove abbia un prezzo di mercato, a mezzo di persona autorizzata a tali atti.	può vendere la cosa ricevuta in pegno liberamente senza necessità che vengano pattuite forme particolari tra le parti.	può ritenere la cosa ricevuta in pegno automaticamente in proprietà.	può chiedere l'assegnazione della cosa ricevuta in pegno al giudice secondo il valore indicatogli.
6691	A norma dell'art. 2798 codice civile, il creditore per il conseguimento di quanto gli é dovuto:	2	può domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia.	può venderla liberamente senza necessità che vengano pattuite forme particolari tra le parti.	può ritenerla automaticamente in proprietà.	può chiederne l'assegnazione al giudice secondo il valore indicatogli.

N.	Quesito	Liv. diff.	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4
6692	A norma dell'art. 2798 codice civile, il creditore per il conseguimento di quanto gli é dovuto:	2	può domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo il prezzo corrente se essa ha un prezzo di mercato.	può venderla liberamente senza necessità che vengano pattuite forme particolari tra le parti.	può ritenerla automaticamente in proprietà.	può chiederne l'assegnazione al giudice secondo il valore indicatogli.
6693	A norma dell'art. 2800 codice civile, la prelazione nel pegno di crediti:	3	ha luogo quando il pegno risulti da atto scritto e la sua costituzione sia stata notificata al debitore del credito dato in pegno.	ha luogo quando il pegno risulti da atto pubblico.	ha luogo quando la costituzione del pegno si perfezioni con la prestazione del consenso da parte del debitore del credito dato in pegno.	ha luogo quando l'atto di costituzione del pegno venga trascritto.
6694	Nel pegno dei crediti, perchè abbia luogo la prelazione:	2	il pegno deve in ogni caso risultare da atto scritto e la costituzione di esso deve essere stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero deve essere stata da questo accettata con scrittura avente data certa.	il pegno deve risultare da atto scritto soltanto se il credito garantito eccede i cinque euro.	non occorre alcun requisito di forma.	il pegno deve risultare da atto scritto soltanto se il credito garantito é sorto con atto scritto.
6695	A norma dell'art. 2800 codice civile, la prelazione nel pegno di crediti:	3	ha luogo quando il pegno risulti da atto scritto e la sua costituzione sia stata accettata dal debitore con scrittura avente data certa.	ha luogo quando il pegno risulti da atto pubblico.	ha luogo quando la costituzione del pegno si perfezioni con la prestazione del consenso da parte del debitore del credito dato in pegno.	ha luogo quando l'atto di costituzione del pegno venga trascritto.
6696	A norma dell'art. 2801 codice civile, se il credito costituito in pegno risulta da un documento:	1	il costituente é tenuto a consegnarlo in ogni caso al creditore.	il costituente può tenerlo presso di sé avvertendo il creditore.	il costituente é tenuto a consegnarlo al creditore solo con il consenso del debitore.	il costituente é tenuto a consegnarlo al debitore.
6697	A norma del codice civile, nel pegno di crediti il creditore pignoratizio é tenuto a riscuotere gli interessi del credito?	2	Sì, e deve imputarne l'ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale.	Sì, e deve imputarne l'ammontare in primo luogo al capitale e poi agli interessi e non anche alle spese.	Sì, e deve imputarne l'ammontare in primo luogo al capitale e poi alle spese e agli interessi.	Sì, ma soltanto qualora sia stato espressamente autorizzato dal costituente.
6698	A norma dell'art. 2805 codice civile, il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio:	1	le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore.	solo le eccezioni reali fondate sul titolo costitutivo di pegno.	la compensazione verificatasi anteriormente anche se il debitore ha accettato senza riserve la costituzione di pegno.	solo le eccezioni personali fondate sui rapporti con il proprio creditore.
6699	In quale momento si costituisce l'ipoteca?	1	Con l'iscrizione nei registri immobiliari.	Con la sottoscrizione dell'atto di concessione di ipoteca.	Con la registrazione dell'atto di concessione di ipoteca presso il competente ufficio del registro.	Con il decorso di dieci giorni dall'iscrizione nei registri immobiliari.